ARPA PUGLIA | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011535/2026 del 19/02/2026
Firmatario: Oronzo Simone

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **BIOSUD S.R.L.**
loc. Contrada Masseria Mazzarella - Lecce
biosud@pec.biosudsrl.it

Oggetto: BIOSUD SRL - Procedura di Riesame dell'AIA ex art. 29-octies, D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. per l'installazione che svolge attività di incenerimento rifiuti speciali (codice attività IPPC: 5.2, lett. b), sita nel Comune di Lecce autorizzata con atto D.D. n. 565/2010 rilasciata dalla Regione Puglia.
Riscontro alla documentazione trasmessa dal Gestore in data 24.09.2025 e 01.12.2025 -
Rif: prot. ARPA Puglia n. 55807 del 24.09.2025 e n. 72287 del 01.12.2025

In relazione al procedimento in oggetto, e alla convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 05/02/2026 (in atti al prot. ARPA Puglia n. 518 del 08/01/2026), rinviata al giorno 19/02/2026 (in atti al prot. ARPA Puglia n. 3639 del 21/01/2026), è stata esaminata la documentazione che il Gestore ha trasmesso in data 24 settembre 2025 e in data 01 dicembre 2025, in riscontro alla nota ARPA trasmessa con prot. n. 21972 del 04/04/2024.

Si riportano, di seguito, le valutazioni emerse dall'analisi della documentazione analizzando puntualmente le richieste formulate nella succitata nota ARPA prot. n. 21972 del 04/04/2024.

RELAZIONE TECNICA E SCHEDE (All. 1 rev.3-Settembre 2025)

1. **In riferimento alla proposta di ricomprendere il progetto nella Valutazione di Impatto Ambientale**, si prende atto che il Gestore ha fornito unicamente uno studio relativo agli effetti dell'intervento sulla variazione del traffico veicolare, senza sviluppare specifiche valutazioni in merito ai potenziali impatti ambientali connessi all'eventuale incremento dei consumi di risorse né alla maggiore produzione di ceneri quali rifiuti. Pertanto, si rimette all'Autorità Competente ogni determinazione in ordine all'eventuale assoggettabilità del progetto a una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, visto l'incremento da 1.000kg/h a 1.400kg/h e da 8.520ton/anno a 11.928ton/anno. Si segnala inoltre l'opportunità di indicare nella Determina Autorizzativa un valore massimo di rifiuti trattabili che sia univoco e non desunto dalla potenzialità oraria di 1.000 kg/h e l'esercizio di a 8.520 ore anno, così come era stato indicato dalla Provincia di Lecce con nota n. 49219/2019.
   Il Gestore ha inoltre richiesto l'inserimento dei codici EER 16.10.20 e 19.01.99 limitatamente alle operazioni di autosmaltimento, precisando tuttavia che il codice EER 19.01.99 non sarà più utilizzato per i rifiuti liquidi prodotti presso l'impianto. Alla luce di quanto dichiarato, si richiede al Gestore di procedere allo stralcio del codice EER 19.01.99 dall'elenco dei codici per i quali è richiesta autorizzazione, mantenendo esclusivamente il codice EER 16.10.02.
2. **In riferimento alla percentuale massima di rifiuti liquidi che è possibile incenerire,** ferma restando la validità della procedura indicata dal Gestore nella documentazione di riscontro prodotta, si ritiene opportuno formalizzarla in un documento esplicitando i valori utilizzati (ad esempio il valore del peso predeterminato sulla base dei dati storici). **Si richiede di formulare**

apposita procedura operativa o, in alternativa, una revisione del documento Relazione Tecnica (paragrafi 3.3 e 3.11). Si rappresenta all'Autorità Competente l'opportunità di prevedere, nell'eventuale nuova Determina Autorizzativa, l'introduzione di un valore percentuale massimo prescrittivo di rifiuti liquidi inceneribili, nonché l'inserimento nel Piano di Monitoraggio e Controllo di un apposito registro finalizzato alla rilevazione mensile delle relative quantità trattate.

3. **In riferimento ai tempi di adeguamento alle BAT di riferimento,** il gestore ribadisce la necessità di un tempo di 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione per l'adeguamento alla BAT n. 22 fornendo il dettaglio delle attività necessarie al raggiungimento di un risultato attendibile. **Si rimanda all'Autorità Competente la decisione circa il termine temporale da prescrivere.**
In merito all'opportunità di installare un misuratore in continuo del Mercurio, si rimanda alle valutazioni che saranno espresse dall'UOC CRA.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (All. 1A rev.3-Settembre 2025)

4. **Modifiche al PMC:**

a. **In riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee,** il gestore ha riscontrato dichiarando di aver *realizzato n. 3 fori di monitoraggio, uno a monte idrogeologico e due a valle, attrezzati a piezometro.*
Su tale aspetto, è da evidenziare che gli elaborati a base dei lavori per la conferenza dei servizi non includono una relazione geologica, firmata da tecnico abilitato e iscritto all'Ordine dei Geologi, che rappresenti un compiuto modello idrogeologico dell'area di interesse. Di fatto, la sezione del piano di monitoraggio che fa riferimento all'osservazione delle acque sotterranee si basa su notizie ricavabili dall'Allegato 22 (Relazione di riferimento).
Localmente, i principali caratteri stratigrafici sono essenzialmente determinati da due intervalli costituiti da rocce permeabili per porosità (Calcarenite di Gravina) e per fratturazione/carsismo (Calcare di Altamura). Nel complesso, l'area è apparsa essere vulnerabile alla potenziale diffusione di sostanze indesiderate nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. I rilievi sul campo hanno permesso di individuare un deflusso sotterraneo che dal quadrante nord-occidentale ruota gradualmente verso il settore orientale. Riguardo alla proposta di rete di monitoraggio delle acque sotterranee, la documentazione non è comprensiva di un elaborato scrittografico che mostri contestualmente la geometria della superficie freatica e l'ubicazione dei piezometri. Tuttavia, dalla documentazione in atti si rileva che i tre punti di osservazione non sono ubicati in modo tale da assicurare la repentina individuazione di un eventuale episodio di contaminazione. Infatti nessuno di questi è ubicato in modo tale da intercettare il deflusso al di sotto dell'installazione: il piezometro pz2 in figura 3.3.5 dell'allegato 22, ipoteticamente di valle idrogeologica, è situato al di fuori dell'influenza del sito. A tal proposito si ricorda che, in condizioni ideali, dai piezometri dovrebbero poter essere formati campioni di acqua idonei a rappresentare la qualità del corpo idrico sotterraneo a monte idrogeologico (dove dovrebbe essere presente almeno un piezometro) e a valle idrogeologica (almeno due piezometri).
Pertanto, si chiede di integrare la documentazione con un elaborato che specificamente descriva un modello geologico locale compiuto. L'elaborato in parola dovrà rappresentare la posizione dei piezometri che costituiscono la rete di monitoraggio in relazione al deflusso sotterraneo. Riguardo al numero minimo dei piezometri necessari alla corretta osservazione

delle acque sotterranee, tenuto conto della elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero, si conferma che, necessariamente, questi dovranno essere in numero minimo di tre, di cui almeno uno a monte idrogeologico, almeno due sottoflusso rispetto all'installazione.
Inoltre si chiede al Gestore di integrare la tabella 12 con tutti i parametri previsti dalla tabella 2, allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/06.

b. **In riferimento al monitoraggio del top-soil:**
   - In riferimento ai due punti di campionamento aggiuntivi in corrispondenza delle trincee disperdenti, si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si osserva che tali argomentazioni sarebbero condivisibili se la tubazione forata e lo strato di pietrisco poggiassero direttamente su roccia di consistenza lapidea (cioè diversa da materiali sciolti o poco cementati). Pertanto, si fa richiesta di dettagliare quali siano le caratteristiche costruttive della trincea, con particolare riferimento alla superficie di posa in opera del sistema disperdente.
   - In riferimento ai valori soglia di contaminazione da assumere come riferimento per lo stato di qualità del suolo, si precisa che il D.M. 46/2019 definisce l'area agricola come *"la porzione del territorio destinata alle produzioni agroalimentari"* che sono definite come *"attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano",* mentre le aree in cui ricadono i punti di monitoraggio, come evidenziato dalle immagini satellitari e dallo stesso Gestore a pag. 2 della Relazione di riferimento ("*prevalgono i terreni non coltivati*"), non rientrano in tali definizioni. La Scrivente in aggiunta, evidenzia che sull'argomento il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in risposta ad alcuni interpelli e ad esito di alcune sentenze della Giustizia Amministrativa, ha chiarito che il D.M. n. 46/2019 trova applicazione unicamente nelle aree effettivamente utilizzate per le produzioni agroalimentari e per l'allevamento non già nella totalità delle aree con destinazione urbanistica agricole (le cosiddette "zone omogenee E"); in sostanza l'indirizzo è che nei casi in cui un'area con destinazione urbanistica E (zona agricola) non risulti utilizzata effettivamente per le produzioni agroalimentari e/o per l'allevamento ma per usi diversi, ai fini della individuazione della CSC, occorre fare riferimento all'uso effettivo del suolo e definire, per analogia agli usi previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, il riferimento corretto alla colonna A o alla colonna B di detta Tabella 1[1].

c. **In riferimento al monitoraggio del parametro cosΦ,** il Gestore ha riscontrato dichiarando che *"[...] tale parametro è già riportato nelle fatture emesse dal gestore della fornitura elettrica.."*
Si chiede al Gestore di indicare nella tabella 24 del PMC la frequenza con cui verrà registrato il parametro cosΦ nel registro dedicato.

d. **In riferimento alla tematica radiazioni ionizzanti,** il rilievo era stato precedentemente risolto (cfr nota Agenti Fisici DAPLE, prot n. 19775 del 27/03/2024 - Allegato 1 al parere ARPA prot. n. 21972/2024)**.**

e. **In riferimento alle emissioni in atmosfera**, si rimanda alle valutazioni che saranno espresse dall' UOC CRA.

[1] cfr MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0124599.05-07-2024 riscontro all'interpello Ambientale ex. art. 3 sepites del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito all'applicabilità del D.M. 1 marzo 2019 del comune di Tortona

f. **In merito alla tematica rifiuti**, si chiede al Gestore di includere, nella tabella 34 del PMC, la verifica della presenza della cartellonistica e l'etichettatura relativa ai rifiuti.

VERIFICA SUSSISTENZA OBBLIGO DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (All. 21 rev.2-Febbraio 2024)

5. in riferimento alla verifica sussistenza obbligo di presentazione relazione di riferimento, il gestore ha presentato il documento Relazione di riferimento Rev. Luglio 2025 a firma del Dott. Geol. Gianluca Selleri.

MODIFICA NON SOSTANZIALE

6. In data 12.05.2025 il Gestore ha trasmesso alla Provincia di Lecce una richiesta di modifica non sostanziale relativa a interventi impiantistici finalizzati al miglioramento del sistema di carico dei rifiuti sfusi e del sistema di gestione delle ceneri di combustione. In merito a tale istanza, la Scrivente aveva rappresentato, con nota prot. ARPA Puglia n. 32259 del 28.05.2025, che "si ravvisa la necessità, o quantomeno l'opportunità, di valutare le modifiche impiantistiche progettate dal Gestore nell'ambito del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 565/2010, in corso di istruttoria". Tuttavia, dalla documentazione integrativa successivamente trasmessa non emergono riferimenti al suddetto progetto. Pertanto, si richiede al Gestore di chiarire se la modifica impiantistica in questione debba ritenersi tuttora valida ovvero se il relativo progetto sia stato abbandonato.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO (All. 22 rev. Luglio 2025)

7. Sul frontespizio è riportato *"Relazione di Riferimento ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 15 aprile 2019, n. 95"* in realtà il citato D.M. riporta i contenuti minimi della relazione di riferimento nell'Allegato 2. Si richiede di correggere il probabile refuso.
8. Pag.43. Per l'espressione delle coordinate geografiche di localizzazione dei pozzi si richiede di utilizzare lo stesso sistema di riferimento in tutti i documenti (Relazione di riferimento, PMC, ecc.).
9. A pag. 57, integrare i metalli pesanti prodotti dalla combustione con il parametro Mercurio.
10. A pag. 58, integrare i gas tossici prodotti dalla combustione con HF, HCl e TOC.
11. In considerazione delle sostanze pericolose impiegate e stoccate all'interno del sito, si richiede di integrare i parametri oggetto di indagine riportati al paragrafo 6 per la matrice Top Soil con i parametri Solventi aromatici, Clorobenzeni, Fenoli e Idrocarburi e di integrare la rete di monitoraggio del Top Soil con ulteriori punti individuati in prossimità delle aree di stoccaggio.
12. Integrare la tabella riportata da pag. 84 a pag. 88 con i metodi d'analisi utilizzati per le determinazioni analitiche.
13. All'interno del documento (cfr. pag. 93, pag. 128, ecc.), in riferimento alle aree di massima ricaduta delle polveri, è citata una "mappa previsionale di ricaduta delle polveri al suolo riportata nello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE redatto nel 2001". Si chiede di acquisire il suddetto documento nell'ambito del presente procedimento di riesame.
14. A pag. 127, in relazione agli esiti delle determinazioni analitiche condotte sui campioni di Top Soil, il gestore dichiara "Queste analisi, in generale, non evidenziano effetti sul suolo direttamente connessi all'attività in essere poiché gli analiti ricercati presentano massimi di

concentrazione, comunque molto al di sotto delle CSC, dispersi sul territorio." Si richiede un chiarimento in merito a tale dichiarazione dal momento che dallo stesso documento risultano per alcuni parametri valori di concentrazione superiori alle CSC di riferimento (cfr. tabella a pag. 93).

15. A conclusione dello studio condotto ed in particolare a seguito del monitoraggio del top soil, sono emersi superamenti localizzati per alcuni metalli (arsenico, berillio, cromo tot e selenio); a tal proposito il gestore ha presentato una proposta di integrazione al monitoraggio al camino prevista dal PMC, includendo nel set dei metalli pesanti monitorati anche quelli oggetto di superamento nel top soil attualmente non prescritti (Berillio e Selenio). Si ritiene valida tale proposta e si chiede di prevedere una frequenza di monitoraggio almeno quadrimestrale, ai fini di avere un riscontro temporale adeguato.

I funzionari
dott.ssa Chiara FAVALE
ing. Pasquale GUGLIUCCI
ing.. Riccardo IENNARELLI

Il dirigente della UOS
Pareri, Autorizzazioni, Ispezioni
e supporto ai Servizi Territoriali
dott. geol. Oronzo Simone

TITOLARIO: 2.1.3
FASCICOLO: 26/2024 - BIOSUD - AIA
CATEGORIA: PARERI
CODICE PRESTAZIONE: RAR_004